

## STATUTO

### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita, per iniziativa del Lions Club di Vimercate, una associazione denominata "ASSOCIAZIONE PINAMONTE" nel prosieguo denominata semplicemente "Associazione".

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Essa è regolata dal presente statuto.

### **Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in Agrate Brianza (MB), Via San Paolo 24.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie.

### **Articolo 3 - Finalità e scopi**

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- a) operare affinché si formi una cultura, attenta a tutti i problemi posti dall'elettronica e dall'informatica, determinante per lo sviluppo industriale e terziario avanzato;
- b) promuovere il rapporto di stretta interazione tra la realtà scolastica e il mondo del lavoro, attraverso iniziative collegate alla introduzione di nuove tecnologie;
- c) svolgere un intervento formativo diretto al sistema educativo e secondo le finalità e i principi sulla formazione professionale fissati dal D.P.R 24.07.1977, n° 616, dalla legge statale n° 845 -del 1978 e della legge R.L. 07.06.1980, n° 95;
- d) favorire la creazione e lo sviluppo di iniziative industriali e terziarie nell'ambito dell'indotto dei settori avanzati, quali le telecomunicazioni, l'informatica, la microelettronica e l'automazione;
- e) realizzare nell'ambito delle aziende del territorio collegamenti più intensi che possano avere riflessi positivi per lo sviluppo delle attività economiche;
- f) svolgere interventi integrativi nella formazione in servizio e nell'aggiornamento dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale A.T.A. (Amministrativo – Tecnico - Ausiliario) delle scuole statali e non, presenti nel territorio della regione Lombardia.

### **Articolo 4 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Articolo 5 - Soci**

Sono soci le persone fisiche oppure Imprese private, Enti Pubblici e altre Associazioni e precisamente:

-persone fisiche munite della cittadinanza italiana, Enti Pubblici, Imprese private o Associazioni aventi sede, anche secondaria, nel territorio della regione Lombardia che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'Associazione e vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta. L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, distinti in:

- a) Soci Fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo e con le loro libere offerte hanno contribuito a creare il patrimonio iniziale dell'Associazione;
- b) Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione versando una quota associativa annua nonché una quota di iscrizione "una tantum".

Per i Comuni le adesioni dovranno essere preventivamente autorizzate dai rispettivi Consigli.

La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata e sarà determinata ogni anno in sede di approvazione del bilancio dell'Associazione.

Non potrà acquistarsi la qualità di socio sino al versamento della quota di iscrizione.

Ai sensi dell'art. 24 Cod. Civile le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

#### **Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Chiunque intenda diventare socio deve:

- presentare domanda al Consiglio Direttivo su apposito modello;
- accettare e condividere quanto indicato nel presente statuto.

Il Consiglio Direttivo dovrà decidere sull'ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per i soci di maggior età, il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota annua, e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di eleggere nel Consiglio Direttivo il membro persona fisica come previsto all'art. 13
- di eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- di eleggere l'Organo di controllo e/o revisione (se istituito);
- di partecipare alle attività promosse dalla Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione nei limiti dello statuto;
- di dare le dimissioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 7;
- di concorrere alle cariche sociali relativamente a quanto previsto per il membro persona fisica.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, nonché eventuali contributi deliberati dalla Assemblea;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, esclusione o decesso.

Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione e farne parte, deve darne comunicazione per lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale (31 dicembre).

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il Socio che:

- a) non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;
- b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

L'assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

- a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- c) leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata o PEC. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri dell'Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni.

Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

#### **Articolo 8 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- il Fondo di Dotazione iniziale;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

#### **Articolo 9 - Entrate**

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

- quote associative;
- i redditi del patrimonio;

- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di enti privati;
- i contributi di organismi internazionali;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolta fondi.

### **Articolo 10 - Organi**

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Proviviri;
- f) gli Organi di Controllo e/o Revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità, salvo quanto previsto all'art. 13.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vicepresidente o Segretario.

### **Articolo 11 - Assemblea**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

Nel caso di ente associato, lo stesso esprime un proprio rappresentante nei modi previsti dalla legge a cui è soggetto. Per gli Enti Pubblici, in caso di impedimento, il membro effettivo potrà essere sostituito da un supplente delegato dal rappresentante legale dell'Ente.

Le delibere che vincolano gli Enti Pubblici per spese non previste in bilancio, sono soggette all'approvazione da parte del competente organo deliberante dell'Ente Pubblico.

Le sedute dell'assemblea non sono pubbliche e ad esse possono intervenire tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali salvo quanto previsto all'art. 13;
- c) nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- d) approvare il bilancio consuntivo, il rendiconto economico-finanziario, il bilancio preventivo e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- f) deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione, sull'eventuale scioglimento e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio nel rispetto del successivo articolo 21.

L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza ivi compresa la quota di adesione.

### **Articolo 12 - Deliberazioni assembleari**

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del relativo bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di avviso in bacheca in tutte le sedi, messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data della riunione stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o da 1/5 (un quinto) dei soci.

Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida, ad eccezione di quanto previsto per lo scioglimento, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte a maggioranza dei soci presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

Le delibere assembleari, i bilanci annuali e loro allegati sono pubblicati in bacheca in tutte le sedi.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio.

Ciascun socio può rappresentare solo un altro associato.

La delega va rilasciata per iscritto ad altro Socio.

A norma dell'articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente dell'Associazione.

Le assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 13 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni ed i cui membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- un rappresentante dei soci Fondatori;
- un membro eletto dalla speciale Assemblea delle persone fisiche associate, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo ogni triennio;

- quattro rappresentanti tra i Comuni associati eletti dall'Assemblea dei Sindaci;
- un rappresentante della Rete Scolastica;
- un rappresentante del Confartigianato.

Nel caso in cui uno o più degli organismi sopra indicati non provveda a nominare il suo rappresentante in seno al Consiglio, questo funzionerà con quelli esistenti, purché in numero non inferiore a tre.

In caso di dimissioni o di revoca di un Consigliere, il Consiglio provvederà a richiedere all'organismo, entro quindici giorni, la sua sostituzione.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, può eleggere il Vicepresidente e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo si occupa:

1. dell'ammissione di nuovi soci;
2. della convocazione delle Assemblee;
3. di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
4. di conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ad uno o più amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
5. di predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione;
6. di predisporre il bilancio annuale consuntivo dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
7. di redigere a consuntivo la relazione annuale;
8. di emanare, modificare, revocare, nell'ambito delle proprie competenze, regolamenti interni o altre disposizioni;
9. di assumere eventuale personale dipendente, previa autorizzazione della Assemblea e nelle forme e modalità consentite dalla legge;
10. di vigilare sul buon funzionamento dell'Associazione, di favorire e valutare l'attività dei volontari e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi;
11. di predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge.

#### **Articolo 14 - Riunioni consiliari**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno sette giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, o lettera. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione va comunicata anche ai Probiviri e all'Organo di Controllo e/o Revisione, ove

istituiti, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione dell'Associazione. Le funzioni di Segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 15 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea dei Soci al proprio interno, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano fra i presenti. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e il buon andamento della vita e delle attività dell'Associazione anche con iniziative organizzative, cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma quando necessaria.

In particolare, il Presidente si preoccupa:

1. di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
2. di deliberare, entro i limiti definiti in apposito regolamento interno, su tutte le questioni che, per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione.

Il Presidente svolgerà inoltre le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

### **Art. 16 - Comitato Tecnico-Scientifico**

Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo nominato dal Consiglio Direttivo il cui parere deve essere preventivamente acquisito per definire il piano annuale delle attività dell'Associazione. Esso è composto da tre a nove membri ritenuti particolarmente qualificati nel campo delle discipline attinenti le finalità associative. I suoi componenti durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'incarico.

### **Articolo 17 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

I Probiviri sono nominati in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Possono essere designati Probiviri uomini e donne di comprovata onestà e saggezza.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Il collegio dei Probiviri ha poteri consultivi.

Il compito del Collegio è quello di dirimere i conflitti che possano sorgere fra i soci o fra i soci e il Consiglio Direttivo, nonché di fornire allo stesso Consiglio i pareri che quest'ultimo riterrà opportuno deferire al Collegio stesso.

E' facoltà dei Probiviri partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In particolare, il Collegio dei Probiviri dovrà:

1. verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
2. convocare, in caso di necessità, l'Assemblea, qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio direttivo;
3. decidere senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio, per controversie interne all'Associazione;
4. decidere urgentemente sulla esclusione dei soci deliberata dall'Assemblea a norma del precedente articolo 7;
5. deliberare su ogni ulteriore questione loro sottoposta dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 18 - Organo di Controllo e/o Revisione**

La nomina di un organo di controllo e/o revisione, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

L'organo di controllo e/o revisione rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore legale può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

### **Articolo 19 - Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale riferito a tale data è predisposto dal Consiglio, corredato dal rendiconto economico-finanziario, dalla relazione annuale e dalla Relazione dell'Organo di Controllo e/o Revisione (se nominati).

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

### **Articolo 20 - Libri dell'Associazione**

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei verbali delle Assemblee;
- d) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.



I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione di richiesta scritta al Presidente.

#### **Articolo 21 - Scioglimento**

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, se il patrimonio divenga insufficiente e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, in base alle indicazioni dell'Assemblea e, salva diversa destinazione disposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

I Liquidatori svolgeranno il proprio incarico a titolo gratuito e, salvo profili di eventuale incompatibilità, il liquidatore è individuato nella persona del Presidente della Associazione.

#### **Articolo 22 - Norme di riferimento**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.

Eventuali regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.